

STATUTO

LA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA CORSI 23

Numero REA: AN - 186787

Codice fiscale: 02431340427

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

quest'atto occupa quattro pagine e quanto è contenuto fin qui, di due fogli, e viene sottoscritto alle ore diciannove e cinque minuti.

Firmato: Tintino Pietro - Iacobone Elena - Simonetti Simone - Animobono Bruno -

Lanfranco Spadini - Ceccotti Manuela - Sonia Piersimoni - Tarantino Adua - Balila

Dhospina

Firmato: Cesare Ottoni

Allegato "A"
all'atto del 16.7.2009,
rep. 5496 / 2301

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale, denominata “ **LA STELLA società cooperativa sociale**”.

La società ha sede nel Comune di Fabriano.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

I soci della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Articolo 4

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività, sempre finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

- l'attività di ristorante, bar, pizzeria, paninoteca e pub e sala da ballo;
 - la gestione di alberghi, di residences e di villaggi turistici;
 - la gestione servizi di mensa esercitata nelle varie unità locali e somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
 - la produzione, la trasformazione, la commercializzazione in qualsiasi forma prevista dalla legge e l'intermediazione commerciale di prodotti alimentari, bibite e liquori;
 - insegnamento delle tecniche di degustazione, produzione e trasformazione di generi alimentari;
 - attività di divulgazione della cultura gastronomica territoriale e dei prodotti tipici;
 - organizzazione e direzione di eventi culturali, musicali, concorsi, conferenze, congressi, seminari, simposi e iniziative gastronomiche;
 - costituire ed organizzare ogni altra attività che si ritenga opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;
- promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che attraverso finanziamenti privati;
- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere;
- La cooperativa può partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.
- La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
- La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito della previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da appositi regolamenti, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.
- La società non potrà esercitare attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, sotto nessuna forma.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa

- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa (o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; ai soci volontari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 381 del 1991.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo, data di nascita e domicilio;
- b) indicazione in merito alla propria disponibilità a conferire prestazioni lavorative dietro compenso oppure gratuitamente;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dallo statuto, nè superare il limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 (otto), delibera sulla domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare e comunicare entro 60 giorni il rifiuto di ammissione agli interessati.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.

Gli amministratori devono riferire annualmente nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto c), se così deliberato e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 Codice Civile.

Articolo 8

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che

perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 10

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Articolo 11

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 o che fomenti dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
- e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
- g) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla cooperativa.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 12

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui si dovranno aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Articolo 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è diventato operativo. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Articolo 17

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di riserva legale.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Il socio inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TRATTAMENTO DEI SOCI

Articolo 18

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

A) I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

B) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

C) L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal successivo art. 22.

D) Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi di crisi aziendale da parte

degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque); nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci, nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in una soluzione o ratealmente e più precisamente:

- a) almeno il 5% (cinque percento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti: per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Articolo 21

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché, qualora obbligatoria, redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quanto altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci operatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 22. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa assemblea delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% (trenta percento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre percento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies; in alternativa, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato

alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Articolo 22

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Le Assemblee possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea, da farsi dall'organo amministrativo, deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In ogni caso, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti..

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale: i motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale ove nominato, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 25

L'assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo e procede alla relativa nomina, nominando se del caso il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;
- d) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- e) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo

amministrativo;

f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Articolo 26

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per lo scioglimento della cooperativa e per la nomina e revoca dei liquidatori sarà necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci della società aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto ogni venti componenti la base societaria della persona giuridica stessa, fino ad un massimo di cinque voti spettanti.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio; per il socio imprenditore, valgono le prescrizioni di legge.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Articolo 29

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o, quando previsto dalla legge, da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio, se già non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, facendo salvi i limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri, o

dal Collegio Sindacale ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società: potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci.

Articolo 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza legale spetta anche agli Amministratori Delegati e ai componenti del Comitato esecutivo, nei limiti delle deleghe conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Articolo 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge; se nominato esercita inoltre il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî e mutualistici.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 37

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 39

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile in tema di società cooperativa, delle leggi speciali sulla Cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

* * *

Registrato a Fabriano il 21 luglio 2009, al n. 1084, serie 1T; esatti euro 168,00.

* * *

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO

DEL 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

* * *

Copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro delle Imprese.